

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE

n.16

Data: 15.04.2019

OGGETTO: Proposta di legge ad iniziativa del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 39 dello statuto della Regione Calabria e Legge Regionale 5 aprile 1983 n. 13, recante: Misure di promozione e di riequilibrio di genere all'interno della legge elettorale regionale.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **quindici** del mese di **aprile**, alle ore 17,40 nella sala Consiliare del Comune, in SEDUTA D'URGENZA in prima convocazione, che è stata partecipata con avviso prot. 1487 del 04.04.2019, integrato con avviso del 12.04.2019 prot. 1639 risultano presenti i signori consiglieri:

N	Nominativo Consigliere	Presente
1	TARSITANO GIULIO – SINDACO	SI
2	GIGLIO RAFFAELE	SI
3	AMENDOLA ORESTE	SI
4	TERRANOVA NATALE	SI
5	PALERMO GIAMPAOLO	SI
6	ALOIA CRISTINA	SI
7	SALERNO ERCOLINO FRANCESCO	SI
8	RIZZO OSVALDO	SI
9	TARSITANO ANNA MARIA	SI
10	BRUSCO LUIGI RINALDO	SI
11	SPERANZA PASQUALINO	SI
12	IAPICHINO FABRIZIO	SI
13	PALERMO TRANQUILLO MICHELINO	SI
ASSEGNATI 13	IN CARICA N. 13 PRESENTI N. 13	ASSENTI N. ==

CONSTATATO che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza, a norma dell'art. 40, c. 5, del Decreto Legislativo 267/00 il Sindaco Avv. Giulio TARSITANO.

PARTECIPA alla riunione, il Segretario Generale Comunale Dott. Umberto GRECO

Il Sindaco, enunciato il punto all'ordine del giorno, unitamente all'Assessore Anna Maria Tarsitano chiarisce come in Consiglio Regionale per mancanza del numero legale non si sia provveduto all'approvazione della proposta di legge che oggi si voleva sostenere in Assise: dopo alcuni brevi interventi si decide tuttavia, per dare un segnale forte ad un'iniziativa alquanto rilevante e sentita da tutti, di votarla comunque.

Terminati gli interventi si procede, quindi, a due distinte votazioni per alzata di mano che risulteranno entrambe unanimi: una per l'atto, l'altra per la sua immediata esecutività.

La seduta termina alle ore 20,05 circa.

II CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Proposta di Deliberazione dell'Assessore Anna Maria Tarsitano avente ad oggetto "Proposta di legge ad iniziativa del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 39 dello statuto della Regione Calabria e Legge Regionale 5 aprile 1983 n. 13, recante: Misure di promozione e di riequilibrio di genere all'interno della legge elettorale regionale", allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso, dal Responsabile di Settore Competente, ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 del Decreto Legislativo N. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Uditi gli interventi e visti gli esiti della discussione, riportati a verbale;

Vito il Decreto Legislativo N. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti lo Statuto ed i Regolamenti Comunali Vigenti;

Viste le Altre Norme in Materia;

Con Voti Unanimi, espressi dai presenti per alzata di mano

DELIBERA

Di Approvare, per i motivi esposti in premessa integralmente e senza modifiche, la Proposta di Deliberazione dell'Assessore Anna Maria Tarsitano avente ad oggetto "Proposta di legge ad iniziativa del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 39 dello statuto della Regione Calabria e Legge Regionale 5 aprile 1983 n. 13, recante: Misure di promozione e di riequilibrio di genere all'interno della legge elettorale regionale" allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Indi, con Successivi Voti Unanimi, espressi dai presenti per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere, Immediatamente Eseguita ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del Decreto Legislativo N. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni.



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

<http://www.comune.fagnanocastello.cs.it/>

PEC: protocollo@pec.comune.fagnanocastello.cs.it

PROPOSTA DI DELIBERA DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

Proposta di legge ad iniziativa del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 39 dello statuto della Regione Calabria e Legge Regionale 5 aprile 1983 n. 13, recante: Misure di promozione e di riequilibrio di genere all'interno della legge elettorale regionale.

L'ASSESSORE

Considerato opportuno approvare l'iniziativa legislativa per la presentazione del progetto di legge "*Misure di promozione e di riequilibrio di genere all'interno della legge elettorale regionale*;

Rilevato che la stessa iniziativa è stata oggetto di approvazione da parte di altri Consigli comunali della Calabria;

Visti gli artt. 2, 3, 31, 37, 51 e 117 della Costituzione;

Visto l'art. 39 dello Statuto della Regione Calabria, il cui 1° comma dispone in merito ai soggetti che hanno il diritto di iniziativa legislativa, tra cui i consigli comunali;

Rilevato che al punto 7 (Rapporto con gli Enti Locali) delle premesse allo Statuto "*la partecipazione degli Enti Locali all'attività legislativa ed amministrativa regionale*" rappresenta "elemento di collaborazione e complementarietà e non più mero interesse all'intervento nel procedimento";

Ritenuto di doversi avvalere delle prerogative di cui allo Statuto e richiamati al riguardo l'art. 46, al cui primo comma si legge che "la Regione adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento" ed il comma 2, lett. b), dove si riconosce e valorizza la partecipazione degli Enti Locali all'attività legislativa e amministrativa regionale, nel rispetto dei principi della leale collaborazione e della complementarietà delle funzioni";

Ritenuto di dover proporre al Consiglio Regionale della Regione Calabria l'approvazione dell'allegata proposta di legge, mediante l'esercizio del potere di iniziativa legislativa previsto dall'art. 39 dello Statuto della Regione Calabria;

Lette la relazione di accompagnamento alla proposta di legge e la proposta di legge allegate;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.

267/2000 dal Responsabile del servizio interessato;

PROPONE DI DELIBERARE

1) di approvare la "Proposta di legge di iniziativa del Consiglio Comunale di ex art. 39 dello Statuto Regione Calabria e legge regionale 5 aprile 1983 n. 13, recante "Misure di promozione e di riequilibrio di genere all'interno della legge elettorale regionale", che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

2) di trasmettere copia della presente alla Regione Calabria.

Fagnano Castello, 12 aprile 2019

L'ASSESSORE
Prof.ssa Anna Maria TARSITANO

Pareri ai sensi dell'art.49, co.1, del D.Lgs. N. 267/2000

Regolarità tecnica
Resp. del Servizio Affari Generali
Avv. Raffaele GIGLIO

Proposta di legge ad iniziativa del Consiglio Comunale

Ex art. 39 Statuto Regione Calabria e legge regionale 5 aprile 1983, n. 13

recante:

"Misure di promozione e di riequilibrio di genere all'interno della legge elettorale regionale"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta mira ad adeguare il sistema elettorale regionale calabrese ai principi fondamentali di parità di genere di derivazione costituzionale e sovranazionale.

Il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa e la sua Commissione delle elette locali e regionali opera, da molti anni, attivamente per la promozione della parità tra donne e uomini a livello locale e regionale.

La "Carta Europea per l'uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale" già dal 2006 invita al rispetto del "principio della rappresentanza equilibrata di donne e uomini in tutte le istituzioni elette che assumano decisioni pubbliche".

Gli ultimi Governi nazionali hanno mostrato particolare attenzione agli strumenti promozionali e di riequilibrio di genere nelle leggi elettorali, intervenendo con la legge 215 del 2012 per quanto riguarda i Comuni e le province, con la legge 65 del 2014 per quanto riguarda l'elezione europee e con la legge 20 del 2016 per quanto riguarda i principi generali cui le Regioni debbono attenersi in ossequio agli articoli 3, 51, 117 settimo comma e 122 della Costituzione.

L'adeguamento della legge elettorale calabrese ai principi dettati dalla legge nazionale è un obbligo derivante dal comma 2 dell'articolo 38 dello Statuto regionale secondo cui "La legge regionale promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive" e rappresenta una priorità imprescindibile e non procrastinabile non solo per motivi di legalità costituzionale, ma anche per ragioni civiltà giuridica ed equità sociale.

L'articolo 1 della proposta di legge introduce all'interno della legge regionale 1 del 2005 proprio questi strumenti di promozione e di riequilibrio del genere sottorappresentato in seno al consiglio regionale.

Il comma 1 adegua la legge elettorale regionale al comma 1 dell'articolo 4 della legge nazionale 2 luglio 2004, n. 165, lettera c-bis) n. 1 come modificato dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20, introducendo la c.d. "quota di genere", vincolo alla formazione delle liste elettorali che ha superato il vaglio della Corte Costituzionale nella sentenza 49 del 2003.

Il comma 2 adegua la legge elettorale regionale alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2 bis della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (c.d. Legge sulla "parcondicio") come modificata dall'articolo 4 della legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei Consigli e nelle Giunte degli Enti locali e nei Consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità e composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni".

Il comma 3 adegua la legge elettorale regionale alle stesse disposizioni di legge di cui al comma 1 introducendo la c.d. "doppia preferenza di genere", strumento facoltativo che amplia le scelte dell'elettore e dell'elettrice per cui in caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, a pena di annullamento della seconda preferenza.

Tale strumento è stato giudicato conforme a Costituzione dalla sentenza della Corte Costituzionale 4/2010 riconoscendo la "storica sotto-rappresentanza delle donne nelle assemblee elettive, non dovuta a preclusioni formali incidenti sui requisiti di eleggibilità, ma a fattori culturali, economici e

sociali" e legittimato l'operato dei legislatori nel "dare effettività ad un principio di eguaglianza astrattamente sancito, ma non compiutamente realizzato nella prassi politica ed elettorale".

L'art. 2 prevede, poi, l'adattamento delle schede di votazione al correlato principio di parità di accesso di uomini e donne alle cariche elettive regionali che informa l'intero testo di legge. L'art. 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 recante “Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale”)

1. Al comma 6 dell'articolo 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente «In ciascuna lista nessun genere può essere rappresentato in misura superiore al 60% del numero di candidati, arrotondato all'unità superiore, a pena di inammissibilità dell'intera lista».
2. All'articolo 1 è aggiunto il comma 6quater. «I mezzi di informazione, nell'ambito delle trasmissioni e nei programmi di comunicazione politica sono tenuti al rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione come previsto dall'art. 2 bis della legge 22 febbraio 2000, n. 28».
3. Al comma 2 dell'articolo 2 il periodo «L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il co-gnome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa» è sostituito dal periodo «L'elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali, tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome ed il cognome di due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due pre-ferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere fem-minile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».

Art. 2

(Adeguamento schede di votazione)

1. Le schede di votazione di cui al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 1/2005 sono modificate in modo da rendere possibile l'esercizio del voto secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO
Avv. Giulio TARSITANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Umberto GRECO

La pubblicazione all'Albo pretorio on-line è iniziata in data odierna, e durerà quindici giorni consecutivi annotata al n. _____

Data _____

IL DIPENDENTE INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'	REFERTO DI PUBBLICAZIONE
<p>E' divenuta esecutiva, perché:</p> <p><input type="checkbox"/> è stata dichiarata immediatamente eseguibile;</p> <p><input type="checkbox"/> sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza richiesta di controllo.</p> <p>Data _____</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.1 Avv. Raffaele GIGLIO</p>	<p>Si attesta che la deliberazione è stata pubblicata dal _____ al _____ senza che sia pervenuta richiesta di controllo.</p> <p>Data _____</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.1 Avv. Raffaele GIGLIO</p>

Il presente esemplare è la mera fedele riproduzione, in formato informatico aperto ai soli fini di pubblicazione sul sito web istituzionale comunale, del documento di riferimento il cui originale cartaceo è agli atti del Comune di Fagnano Castello (CS) ritualmente completo in ogni suo elemento comprese le dovute sottoscrizioni da parte dei soggetti competenti.